

protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.

Il Ministero dell'Interno si è costituito con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la reiezione del ricorso.

All'udienza del 15 novembre 2023, è stato sentito il ricorrente, che ha dichiarato, in lingua italiana:

«sono arrivato in Italia nel marzo 2022, prima abitavo a Kharkiv, dove convivevo con la signora dopo lo scoppio della guerra abbiamo deciso di venire insieme in Italia, perché qui avrei avuto la possibilità di continuare a studiare; studio farmacia; ADR non sono riuscito ancora ad iscrivermi all'università a Bologna perché non ho il permesso di soggiorno; ADR adesso sto lavorando come tessitore a Prato, vivo a Bologna ma vado lì qualche giorno a settimana; ADR la mia compagna è inserita in un progetto per profughi dall'Ucraina, mentre io abito insieme ad altri tre marocchini in una casa qui in centro a Bologna; ADR prima ero inserito anch'io in quel progetto ma poi la Questura, mi pare in luglio, mi ha tolto perché non avevo il permesso di soggiorno; ADR ho imparato l'italiano da quando sono arrivato nel marzo 2022, parlo anche l'arabo, il francese, l'inglese e ho imparato il russo e un po' di ucraino; spero e chiedo di poter avere un permesso di soggiorno».

Alla stessa udienza è stata sentita anche la testimone _____, la quale in lingua italiana, ha dichiarato:

«ADR confermo la convivenza con il ricorrente in Ucraina e nel primo periodo qui a Bologna, lui è dovuto uscire dal progetto perché ha cominciato a lavorare e a guadagnare; è uscito in luglio; continuiamo a vederci sempre e vogliamo tornare a vivere insieme quando sarà possibile».

Nella stessa udienza il difensore rappresentava che le difficoltà del ricorrente sono collegate alla mancanza di un permesso di soggiorno e insisteva quindi per l'accoglimento del ricorso, rilevando inoltre che il ricorrente ha un cugino italiano che sta in Belgio e una cugina che sta in Italia, a Bologna.

La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione ai sensi degli artt. 281 *undecies* e 275 *bis* c.p.c..

L'udienza collegiale del 29 novembre 2023 veniva quindi sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. con termine nella detta data per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Le parti non chiedevano che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta.

All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. la decisione della causa era dunque riservata al Collegio, come da ordinanza del 17 novembre 2023.

Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella nuova formulazione prevedeva che *«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»*.

Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per *«protezione speciale»*.

Infine, diversamente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che *«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente»*, sicché, essendo pacifico che la domanda è stata avanzata nell'agosto del 2022, non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.

2.1.

Ciò posto, è evidente come la *protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare*, contemplata nella normativa nella formulazione antecedente ai recenti interventi legislativi (dl 20/2023 e legge conv. 50/2023), configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente *protezione umanitaria*, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.

2.2.

Con riguardo *al quadro normativo* nella formulazione antecedente ai recenti interventi legislativi (dl 20/2023 e legge conv. 50/2023) le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui «*il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale*») e superando, dunque, le pregresse «*oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza*», di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo «*definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine*», chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del «*diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.*» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).

A tale riguardo hanno quindi osservato che «*in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto*

dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno» (sent. n. 24413/2021 cit.).

Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione.

Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole *«fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»*), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.

A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, *«se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno»*, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed *«in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (...) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore»* (sent. n. 24413/2021, cit.).

2.3.

L'art. 19 nella sua formulazione applicabile *ratione temporis* a questo procedimento, richiede adesso l'accertamento di *«fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare»*, a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria *«per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica»* nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, *«di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»*.

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto *«della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»*.

Appare dunque evidente, con riguardo a tale nuova forma di *protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare* di cui al nuovo quadro normativo, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede *«una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine»*, sicché *«mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza»*, osservando che in questi casi *«l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8»*, Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).

A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le *«ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020»* possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. *protezione umanitaria*, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che *«il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei*

diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, "di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute"» (Sentenza n. 24413/2021, cit.).

Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi superabile *«esclusivamente»* ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia *«necessario»* per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 *cit.*, corsivo aggiunto).

2.4.

In una recente decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui *«tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la "vita privata"»*, la Corte di cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere *«ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante»* (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022).

La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che *«i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di "radicamento" sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma»*.

Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza *Narijs c. Italia* 14 febbraio 2019 *«si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8. Indipendentemente*

dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».

Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «*valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risale all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato*»].

2.5.

Non può dubitarsi dunque che la disposizione *de qua* riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

3.

Venendo al caso di specie, si deve osservare che il ricorrente è in Italia dal 28 febbraio 2022 dove si è dovuto stabilire, unitamente alla convivente di nazionalità ucraina, a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina.

Il ricorrente, infatti, si era trasferito in Ucraina per motivi di studi, essendo iscritto alla facoltà di Farmacia in Ucraina e a causa della guerra ha dovuto interrompere gli studi.

Va a tal riguardo precisato come la domanda del ricorrente sia volta ad ottenere la protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020 e non la protezione temporanea per cittadini ucraini e loro familiari.

Orbene, si deve osservare come nel periodo di quasi due anni (dal febbraio 2022) trascorso sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata ed i propri legami di natura familiare, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali, quanto per la relazione affettiva con la propria compagna

L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una buona conoscenza della lingua (cfr. il verbale di udienza, da cui si rileva lo svolgimento dell'audizione in lingua italiana, e la relazione sociale del 22.05.2023 nella quale si dà riscontro dell'ottenimento della

certificazione di apprendimento della lingua italiana di livello A1 e della frequenza del corso per ottenere la certificazione di livello A2) e trova riscontro nella documentazione prodotta, in particolare dalla relazione sociale depositata in atti nella quale si dà atto che: *«fin da subito, il sig. _____ è stato capace di integrarsi molto bene all'interno della vita di comunità della struttura, instaurando ottimi rapporti con gli altri nuclei familiari: insieme alla sua compagna Kateryna hanno creato un legame di reciproco aiuto con gli altri ospiti presenti e un clima di serenità e accoglienza nel piccolo paese di lustro Lustrola, grazie alla loro ottima capacità di relazione con l'esterno: la coppia è diventata così un punto di riferimento per la comunità e tuttora lo rappresenta mostrandosi sempre pronta ad aiutare chi è più in difficoltà»*. Dalla documentazione in atti si ha, inoltre, conferma che il ricorrente attualmente vive in un appartamento ospite di alcuni connazionali (cfr. dichiarazione di ospitalità).

Il medesimo, come si è detto, presenta in Italia i propri legami *lato sensu* familiari, avendo una stabile relazione, da oltre cinque anni, con una cittadina ucraina che è qui residente.

Come risulta dalla dichiarazione della Cooperativa _____, depositata in atti, _____ è arrivato in Italia a seguito dell'inizio dell'Emergenza Ucraina, nella primavera del 2022. Il beneficiario è arrivato insieme alla sua compagna _____, con cui ha una relazione molto solida e stabile da più di cinque anni. Entrambi, dopo anni di convivenza in Ucraina, hanno deciso di partire insieme per l'Italia con lo scoppio del conflitto e sono stati ospitati presso una struttura sita a _____ (Comune di _____ e), entrata a fare parte del progetto SAI Ordinari di Bologna Città Metropolitana a giugno 2022 con il nome di Ampliamento afghani 32. All'interno della struttura il beneficiario condivide un piccolo appartamento insieme alla compagna, con la quale ha un legame affettivo molto forte e duraturo. In questi mesi di ospitalità l'equipe educativa ha potuto osservare quanto il rapporto che unisce i due giovani sia sincero e genuino, basato sul rispetto e l'aiuto reciproco, sul supporto emotivo e su una profonda vicinanza e comunione di intenti. In diverse occasioni i beneficiari hanno condiviso con noi la volontà di costruire insieme un futuro e di progettare insieme la propria vita».

Come già riferito, attualmente il ricorrente non è più inserito nel progetto di accoglienza per profughi dell'Ucraina, nel quale è invece ancora inserita la compagna, ma è in loro programma di tornare a convivere appena le condizioni lo permetteranno (cfr. la testimonianza della compagna come da verbale di udienza del 15 novembre 2023).

Non appare al riguardo persuasiva la notazione della Commissione Territoriale per cui non vi sarebbe alcun pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita familiare.

Come noto, la nozione di vita familiare ai sensi dell'art. 8 Cedu è sicuramente estesa anche ai vincoli familiari di fatto, posto che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una "vita familiare" è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali e prescinde del tutto dalla sussistenza

o meno di vincoli formali, di coniugio o altra natura (cfr. *ex multis Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], § 140 e. *Johnston e altri c. Irlanda*, § 56).

Per altro verso, è giuridicamente infondato l'argomento per cui non vi sarebbe alcun pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita familiare in quanto, ad avviso dell'Amministrazione, anche la compagna del ricorrente potrebbe trasferirsi con il ricorrente in Marocco. Appare invero manifesto che: il diritto convenzionale al rispetto della vita familiare è oggetto di protezione giuridica quando la sua sussistenza sia accertata in Italia; non v'è alcuna possibilità giuridica di esigere la rinuncia da parte di un soggetto terzo al - regolare- soggiorno sul territorio nazionale; non vi è peraltro notizia alcuna in ordine all'eventuale possibilità di regolarizzare il soggiorno della compagna del ricorrente in Marocco, sicché anche sotto tale profilo la soluzione prospettata non appare giuridicamente sostenibile; in ogni caso (e il rilievo è dirimente) non sarebbe in alcun modo giuridicamente imponibile il forzato trasferimento di una giovane donna europea in un paese che le è culturalmente estraneo.

Dalla documentazione in atti si rileva, infine, anche l'attività lavorativa svolta da ultimo dal ricorrente, in particolare con contratto in regola a tempo indeterminato, in seguito a trasformazione del pregresso contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (cfr. la documentazione in atti, in particolare le buste paga e l'ulteriore documentazione sui rapporti di lavoro). Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato da ultimo un contratto a tempo indeterminato.

Dalla documentazione in atti si rileva infine come il medesimo abbia prodotto negli ultimi negli anni redditi pari complessivamente a circa: nel 2022 € 2.770,00 (cfr. buste paga da ottobre a dicembre 2022) e nel 2023 € 12.450,00 (cfr. buste paga da gennaio a settembre 2023). Nonostante la loro modestia, gli stessi attestano comunque una qualche progressione nel suo radicamento in Italia.

Per altro verso, all'esito della trattazione si rileva anche la volontà del ricorrente di tornare a studiare, iscrivendosi all'Università degli Studi di Bologna, allo stato preclusa dalla carenza di un idoneo titolo di soggiorno.

A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «*per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica*» (cfr. certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti).

La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio

di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.

Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

4.

Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che *«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente»*, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della *disciplina previgente*, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

5.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo alla Amministrazione.

Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, difatti, *«nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021)»*.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 *bis* D.lgs 25/08,
ogni ulteriore domanda respinta,

RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e **DISPONE** di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

NULLA sulle spese di lite.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 6 dicembre 2023.

Il Presidente est.

Marco Gattuso